

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
397/2018/R/COM

COMPENSAZIONE DEI RICAVI PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA, CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DI PUNTI SERVITI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294 (di seguito: decreto legge 189/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "*Proroga e definizione di termini*" convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “*Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi*”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: *deliberazione 367/2014/R/GAS*);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)*”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: *deliberazione 654/2015/R/EEL*) ed i relativi Allegato A (di seguito: *TIT*), Allegato B (di seguito: *TIME*) e Allegato C (di seguito: *TIC*), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “*Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione*” (di seguito: *TIUC*);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: *deliberazione 775/2016/R/GAS*);
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)*”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: *RTDG*);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM, come successivamente modificata e integrata (di seguito: *deliberazione 252/2017/R/COM*);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS (di seguito: *TIVG*);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata (di seguito: *deliberazione 237/2018/R/EEL*);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e certificazione (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) 29 giugno 2016, 17/2016 (di seguito: determina 17/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 252/2017/R/COM sono state adottate disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi;
- in particolare, le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 252/2017/R/COM si applicano alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione;
- le agevolazioni di cui al punto precedente sono riconosciute, nei limiti previsti nel Titolo II (Disposizioni per il settore elettrico e per il settore gas) e Titolo III (Disposizioni per il settore idrico) e con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 13 della deliberazione 252/2017/R/COM, con riferimento alla fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto, per un periodo pari a 36 mesi, con decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- in particolare, con riferimento al gas naturale:
 - l'articolo 8 della deliberazione 252/2017/R/COM ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura per le utenze domestiche, prevedendo che, con riferimento alle utenze di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, appartenenti alla tipologia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del TIVG, non si applichino:
 - a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), della RTDG;
 - b) le componenti RE, RS e UG1, di cui all'articolo 40, comma 3, lettere d), e) ed f) della RTDG;
 - l'articolo 9 della deliberazione 252/2017/R/COM ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura per le utenze non domestiche, prevedendo che, con riferimento alle utenze di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, non si applichino:
 - a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), della RTDG;

- b) le componenti GS, RE, RS e UG1, di cui all'articolo 40, comma 3, lettere c), d), e) ed f) della RTDG;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero le nuove connessioni, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui all'articolo 2, comma 1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'articolo 82 della RTDG, in materia di contributi per l'attivazione e per la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, nonché gli altri contributi applicati sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio ed eventualmente dagli esercenti la vendita;
 - l'articolo 10, comma 3, della deliberazione 252/2017/R/COM ha stabilito che le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), siano effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dall'articolo 82 della RTDG;
 - ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della deliberazione 252/2017/R/COM, per le utenze domestiche di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG;
 - con l'articolo 18, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM sono state introdotte modalità di compensazione delle imprese distributrici di gas naturale, prevedendo che i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), di cui all'articolo 10, comma 1, di cui all'articolo 10, comma 3, e di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, siano compensati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 43 della RTDG;
 - l'articolo 18, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM prevede che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA possa riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui all'articolo 18, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate:
 - sulla base di quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, della RTDG, rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia;
 - l'articolo 11 della deliberazione 252/2017/R/COM ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura agli utenti connessi a reti canalizzate gestite in affidamento dagli enti locali da esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC, prevedendo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM:
 - a) connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui all'articolo 64, comma 3, della RTDG, che non si applichino le componenti *ot1*, *ot3* e $\tau 1$ (mis) di cui all'articolo 65, comma 3, della RTDG;
 - b) connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 64, comma 3, della RTDG, che si applichi una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte;
 - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero per le nuove connessioni o per le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze domestiche di cui all'articolo 2, comma 1, relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio;
 - l'articolo 12, comma 3, della deliberazione 252/2017/R/COM ha stabilito che le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio;
 - con l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM sono state introdotte modalità di compensazione delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, prevedendo che i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, di cui all'articolo 12, comma 1, e di cui all'articolo 12, comma 3, siano compensati dalla CSEA;

- l'articolo 19, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM prevede che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA possa riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui all'articolo 19, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'energia elettrica:
 - l'articolo 5 della deliberazione 252/2017/R/COM ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura per le utenze domestiche, prevedendo che, con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, appartenenti alla tipologia di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del TIT, non si applichino:
 - a) le componenti τ_1 , τ_2 e τ_3 , di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c) e di cui all'articolo 30, comma 2, lettere a), b) e c), del TIT valide per l'anno 2016;
 - b) le componenti σ_1 , σ_2 e σ_3 , di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b) e c), del TIT valide per l'anno 2017;
 - c) le componenti tariffarie A e UC di cui all'articolo 39, comma 1, del TIT;
 - l'articolo 6 della deliberazione 252/2017/R/COM ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura per le utenze non domestiche, prevedendo che, con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), f), g), h), e i) del TIT non si applichino:
 - a) la componente TRAS di cui all'articolo 7, comma 1 del TIT;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 3, del TIT;
 - c) le componenti tariffarie MIS, di cui all'articolo 12, comma 1, del TIME valide per l'anno 2016;
 - d) le componenti tariffarie MIS, di cui all'articolo 33 del TIME valide per l'anno 2017;
 - e) le componenti tariffarie A e UC di cui all'articolo 39, comma 1 del TIT;
 - l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, prevede che le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 6 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, siano effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:

- a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dall'articolo 28, comma 1, del TIC, ivi compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
- b) agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM, le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, organizzati in strutture di carattere condominiale, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 252/2017/R/COM;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione 252/2017/R/COM, per le utenze domestiche di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, per punti di fornitura diversi da quelli originari, le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le volture o i subentri che si rendessero necessari, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della deliberazione 252/2017/R/COM;
- l'articolo 7, comma 4, della deliberazione 252/2017/R/COM, prevede che le connessioni in bassa e media tensione realizzate in fase di emergenza per utenze relative alle aree di accoglienza e ricovero della popolazione nonché per attività di assistenza e soccorso alle persone sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui ai Titoli II, III e IV del TIC e agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita per le prestazioni relative alle attivazioni/disattivazioni e/o volture della fornitura per tali punti di prelievo;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 5, per le connessioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della deliberazione 252/2017/R/COM le imprese distributrici non applicano quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del TIC;
- l'articolo 7, comma 6, della deliberazione 252/2017/R/COM, prevede che le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenza elettriche nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni regolate dall'articolo 28, comma 1, del TIC e agli eventuali contributi in quota fissa all' esercente la vendita;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, della deliberazione 252/2017/R/COM, per le utenze domestiche di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente e la successiva riattivazione sono

effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della deliberazione 252/2017/R/COM; con l'articolo 17, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM sono state introdotte modalità di compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica, prevedendo che i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, lettera a), e comma 7 della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, siano compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 32 del TIT;

- l'articolo 17, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM prevede che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA possa riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui all'articolo 17, comma 1, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 20, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM prevede che le imprese distributrici di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale che servano utenze nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16 trasmettano entro il 31 marzo 2018 dati di dettaglio relativi al numero di punti di prelievo o riconsegna serviti medio mensile in ciascuno di tali Comuni negli anni 2015, 2016 e 2017;
- sulla base di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM, l'Autorità sulla base dell'andamento dei punti serviti dalle imprese distributrici valuta se possano ricorrere le condizioni per l'attivazione di meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese distributrici, conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici;
- sulla base dei dati trasmessi da 11 imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, risulta, nelle località colpite dagli eventi sismici e sottoposte alla regolazione della RTDG, una riduzione dei punti di riconsegna di circa 1.200 unità dal 2015 al 2016 e di circa 2400 unità dal 2015 al 2017;
- sulla base dei dati comunicati da 5 imprese distributrici di energia elettrica ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, si evidenzia nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, una riduzione dei punti di prelievo di circa 1.700 unità dal 2015 al 2016 e di circa 6.900 unità dal 2015 al 2017;

- alcune imprese distributrici hanno registrato, a seguito degli eventi sismici, una significativa riduzione dei punti serviti.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 34 della RTDG, il vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione di gas naturale è determinato sulla base del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- ai sensi dell'articolo 35 della RTDG, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione di gas naturale, per la quota riferita ai costi operativi, è determinato sulla base:
 - a) del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,reg}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
 - b) del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,avv}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- ai sensi dell'articolo 38 della RTDG, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura del gas naturale, per la quota riferita ai costi operativi, è determinato sulla base:
 - a) del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
 - b) del numero di punti di riconsegna attivi, dotati di misuratore conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di classe superiore a G6, effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff,>G6}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- ai sensi dell'articolo 39 della RTDG, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura del gas naturale è determinato sulla base del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo

anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$ e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t .

CONSIDERATO CHE:

- una impresa distributrice di energia elettrica operante nei Comuni colpiti dal sisma è soggetta al regime tariffario individuale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del TIT e di cui all'articolo 37, comma 3, lettera a), del TIME;
- quattro imprese distributrici di energia elettrica operanti nei Comuni colpiti dal sisma sono soggette al regime tariffario parametrico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del TIT e di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b) del TIME;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per le imprese soggette al regime tariffario parametrico, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL:
 - a) per gli anni 2016 e 2017 si applica il regime tariffario individuale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) del TIT;
 - b) a partire dall'anno tariffario 2018, il regime parametrico si applica tenendo conto del meccanismo di gradualità di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 237/2018/R/eel;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di misura per le imprese soggette al regime tariffario parametrico, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL:
 - a) per l'anno 2016 sono confermate in via definitiva le tariffe di riferimento provvisorie approvate con deliberazione 734/2016/R/EEL;
 - b) per l'anno 2017, i parametri della tariffa di riferimento sono determinati con modalità analoghe a quelle contenute nella deliberazione 734/2016/R/EEL;
- i ricavi ammessi per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica rilevanti ai fini dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT e per il servizio di misura di cui all'articolo 40 del TIME sono determinati sulla base dei volumi di servizio delle imprese distributrici secondo le modalità operative definite dalla determina 17/2016;
- la determinazione dei suddetti ricavi ammessi secondo le modalità operative definite dalla determina 17/2016 potrebbe comportare per le imprese distributrici operanti nei Comuni colpiti dal sisma una contrazione di ricavi causata dalla riduzione dei punti di prelievo serviti per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi, rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno 2015;
- qualora le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura siano determinate con il regime individuale, la riduzione dei ricavi ammessi è limitata alla quota parte a copertura dei costi operativi;
- qualora le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura siano determinate con il regime parametrico la riduzione dei ricavi ammessi riguarda sia la quota parte a copertura dei costi operativi che quella a copertura dei costi di capitale;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del TIME, per tutte le imprese distributrici di energia elettrica, la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa a punti in altissima, alta e media tensione è pari alla tariffa obbligatoria applicata ai clienti finali; e pertanto non è previsto un meccanismo di perequazione dei ricavi di misura in altissima, alta e media tensione;
- con riferimento alle imprese ammesse al regime parametrico, la contrazione dei punti di prelievo conseguente agli eventi sismici potrebbe inoltre comportare alterazioni:
 - a) nella determinazione dei costi operativi unitari di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - b) nella determinazione dei costi di capitale unitari di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - c) nella determinazione del costo riconosciuto per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 4 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - d) nella determinazione della tariffa di riferimento TV1(dis) di cui all'articolo 5 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - e) nella determinazione dei parametri tariffari relativi al servizio di misura determinati secondo le modalità di cui all'articolo 7 della delibera 237/2018/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce dei dati resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/COM, e coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, attivare meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese di distributrici di gas naturale e, per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale, qualora sottoposte alla regolazione tariffaria ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della RTDG, in caso di significativa riduzione del numero di punti di riconsegna per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi, rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno 2015;
- prevedere, in particolare, che, al fine dell'attivazione dei suddetti meccanismi di compensazione dei ricavi, il numero dei punti di riconsegna serviti al 31 dicembre dell'anno 2017 debba risultare ridotto di almeno il 10% rispetto al numero dei punti serviti alla data del 31 dicembre dell'anno 2015; e che le imprese distributrici ammesse ai suddetti meccanismi siano compensate per i mancati ricavi, con una franchigia pari al 10% dei punti di riconsegna serviti alla data del 31 dicembre 2015;
- prevedere che i meccanismi di compensazione dei ricavi di cui al punto precedente trovino applicazione, nei termini di seguito illustrati, a partire dall'anno tariffe 2016 e fino al termine del periodo di regolazione attualmente disciplinato dalla RTDG;
- in particolare, in relazione alle modalità di applicazione dei meccanismi di compensazione dei ricavi di cui ai punti precedenti per il servizio di

distribuzione di gas naturale, in parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 34, dall'articolo 35, dall'articolo 38 e dall'articolo 39 della RTDG, prevedere, con riferimento alle località relative a Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, di assumere pari al 90% del numero di punti di riconsegna che risultavano attivi al 31 dicembre 2015 nelle medesime località:

- il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,reg}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,avv}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di misuratore conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di classe superiore a G6, effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff,>G6}$;
- in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui all'articolo 64, comma 3, della RTDG, prevedere la compensazione dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ delle opzioni tariffarie gas diversi con riferimento ai punti di riconsegna effettivamente serviti negli anni tariffari 2016-2019 rispetto al 90% del vincolo ai ricavi ammessi determinato in occasione delle determinazioni tariffarie per ciascun anno tariffario;
 - prevedere che le imprese distributrici di gas naturale e gas diversi che intendano accedere ai meccanismi di compensazione dei ricavi di cui ai punti precedenti presentino apposita istanza all'Autorità sulla base di modalità che saranno definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
 - prevedere che con successivi provvedimenti dell'Autorità siano individuate le imprese distributrici di gas naturale e gas diversi da ammettere ai meccanismi di compensazione;
 - prevedere che gli oneri derivanti dalle compensazioni dei ricavi di cui ai punti precedenti, anche per le imprese distributrici di gas diversi, in coerenza con quanto previsto per la compensazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/COM e tenuto dell'esigenza di contenimento degli oneri amministrativi anche in relazione all'esiguità degli importi, siano posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 73 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- alla luce dei dati resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della

deliberazione 252/2017/R/COM, e coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, della medesima deliberazione 252/2017/R/COM, attivare meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese di distributrici di energia elettrica, in caso di significativa riduzione del numero di punti di riconsegna per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi, rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno 2015;

- prevedere, in particolare, che, al fine dell'attivazione dei suddetti meccanismi di compensazione dei ricavi il numero dei punti di riconsegna serviti al 31 dicembre dell'anno 2017 debba risultare ridotto di almeno il 10% rispetto al numero dei punti serviti alla data del 31 dicembre dell'anno 2015; e che le imprese distributrici ammesse ai suddetti meccanismi siano compensate per i mancati ricavi, con una franchigia pari al 10% dei punti di prelievo serviti alla data del 31 dicembre 2015;
- prevedere che i meccanismi di compensazione dei ricavi trovino applicazione, nei termini di seguito illustrati, a partire dall'anno tariffario 2016 e fino al termine del periodo di regolazione *NPRI* (2016-2019) attualmente disciplinato dal TIT;
- in particolare, in relazione al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 33 del TIT e dalla determina 17/2016, prevedere, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, di assumere i volumi di servizio delle imprese distributrici, funzionali al calcolo dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi, pari al 90% dei volumi di servizio relativi all'anno 2015;
- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 40 del TIT, prevedere, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, di assumere i volumi di servizio delle imprese distributrici, funzionali al calcolo dei ricavi ammessi, pari al 90% dei volumi di servizio relativi all'anno 2015;
- che le imprese distributrici che nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, abbiano registrato a seguito del sisma, una contrazione dei ricavi per il servizio di misura in altissima, alta o media tensione, possano compensare tali ricavi nella misura del 90%;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura in regime parametrico, a parziale deroga delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL, prevedere, con riferimento alle utenze servite nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, di assumere le seguenti variabili pari ai valori relativi all'anno 2015:
 - volumi di servizio e consistenze di rete per il calcolo del costo operativo unitario di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione 237/2018/R/EEL;

- volumi di servizio, e consistenze di rete e informazioni patrimoniali necessarie al calcolo del costo di capitale unitario di cui all'articolo 2, comma 2 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- numero di punti di prelievo $N_{i,t-2}$ per il calcolo del costo riconosciuto per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- numero di punti di prelievo $N_{c,i,t-2}$ per il calcolo del fattore ε di cui all'articolo 5, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- il numero di punti di prelievo utilizzati per la determinazione dei parametri tariffari a copertura del servizio di misura di cui all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- prevedere che le imprese distributrici di energia elettrica che intendano accedere ai meccanismi di compensazione dei ricavi di cui ai punti precedenti presentino apposita istanza all'Autorità sulla base di modalità che saranno definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- prevedere che le imprese distributrici di energia elettrica soggette al regime tariffario parametrico possano richiedere, nell'ambito dell'istanza di cui al precedente punto, che la determinazione del costo di capitale unitario di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL sia effettuata tenendo conto dei dati patrimoniali effettivi;
- prevedere che gli oneri derivanti dalle compensazioni dei ricavi di cui ai punti precedenti siano posti in capo al conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 54 del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC3 di cui all'articolo 39, comma 3, lettera a), del TIT

DELIBERA

Articolo 1

Meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal naturale

- 1.1 Sono previsti specifici meccanismi di compensazione dei minori ricavi di cui all'articolo 20, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM, conseguenti alla riduzione del numero di punti di riconsegna attivi nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi, rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno 2015, per le imprese di distributrici di gas naturale e per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale, qualora sottoposte alla regolazione tariffaria ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della RTDG.
- 1.2 Può essere richiesta l'attivazione dei meccanismi di compensazione dei ricavi di cui al comma 1.1 da parte delle imprese distributrici nel caso in cui la consistenza

di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre dell'anno 2017 risulti ridotta per effetto degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento di almeno il 10% rispetto alla consistenza dei medesimi punti alla data del 31 dicembre dell'anno 2015.

- 1.3 Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1.1, in relazione al servizio di distribuzione di gas naturale, prevede, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 34, dall'articolo 35, dall'articolo 38 e dall'articolo 39 della RTDG, che, con riferimento alle località relative a Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, siano assunti pari al 90% del numero di punti di riconsegna che risultavano attivi al 31 dicembre 2015 nelle medesime località:
- il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,reg}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t , $NUA_{t,c}^{eff,avv}$;
 - il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di misuratore conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di classe superiore a G6, effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff,>G6}$.
- 1.4 Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1.1, in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate che rispettino i requisiti di cui all'articolo 64, comma 3, della RTDG, prevede che vengano compensati i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ delle opzioni tariffarie con riferimento ai punti di riconsegna effettivamente serviti negli anni tariffari 2016-2019 rispetto al 90% del vincolo ai ricavi ammessi determinato in occasione delle determinazioni tariffarie per ciascun anno tariffario.
- 1.5 Le imprese distributrici aventi i requisiti di cui al comma 1.2, che intendono accedere ai meccanismi di compensazione dei ricavi di cui ai punti precedenti, devono presentare apposita istanza all'Autorità sulla base di tempistiche e modalità che saranno definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture.
- 1.6 Gli oneri derivanti dalle compensazioni dei ricavi siano posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 73 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG.

Articolo 2

Meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di energia elettrica

- 2.1 Sono previsti specifici meccanismi di compensazione dei minori ricavi di cui all'articolo 20, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/COM, per le imprese di distributrici di energia elettrica, conseguenti alla riduzione del numero di punti di prelievo attivi nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno 2015.
- 2.2 Può essere richiesta l'attivazione dei meccanismi di compensazione dei ricavi di cui al comma 2.1 da parte delle imprese distributrici nel caso in cui la consistenza dei punti di prelievo serviti al 31 dicembre dell'anno 2017 risulti ridotta per effetto degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento di almeno il 10% rispetto alla consistenza dei medesimi punti alla data del 31 dicembre dell'anno 2015.
- 2.3 Il meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, in relazione al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per le imprese soggette al regime tariffario individuale, prevede, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 33 del TIT e dalla determina 17/2016, che, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, i volumi di servizio funzionali al calcolo dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi siano assunti pari al 90% dei volumi di servizio relativi all'anno 2015.
- 2.4 Il meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica prevede, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 40 del TIT, che, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, i volumi di servizio funzionali al calcolo dei ricavi ammessi, siano assunti pari al 90% dei volumi di servizio relativi all'anno 2015.
- 2.5 Il meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, compensa il 90% dei minori ricavi conseguenti a riduzione di punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, qualora riconducibili al sisma.
- 2.6 Ai fini del corretto funzionamento del meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, relativamente alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura in regime tariffario parametrico, a parziale deroga delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL, con riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16, per gli anni tariffari 2016-2019, sono assunti pari ai valori relativi all'anno 2015:
 - a) i volumi di servizio e le consistenze di rete per il calcolo del costo operativo unitario di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione 237/2018/R/EEL;

- b) i volumi di servizio, le consistenze di rete e le informazioni patrimoniali necessarie al calcolo del costo di capitale unitario di cui all'articolo 2, comma 2 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - c) il numero di punti di prelievo $N_{i,t-2}$ per il calcolo del costo riconosciuto per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - d) il numero di punti di prelievo $N_{c,i,t-2}$ per il calcolo del fattore ε di cui all'articolo 5, comma 2 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - e) il numero di punti di prelievo utilizzati per la determinazione dei parametri tariffari a copertura del servizio di misura di cui all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL.
- 2.7 Le imprese distributrici aventi i requisiti di cui al comma 2.2 che intendono accedere ai meccanismi di compensazione dei ricavi di cui ai punti precedenti, devono presentare apposita istanza all'Autorità sulla base di tempistiche e modalità che saranno definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture.
- 2.8 Le imprese distributrici, nell'ambito dell'istanza di cui al comma 2.7, possono richiedere che la determinazione del costo di capitale unitario di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 237/2018/R/EEL sia effettuata tenendo conto dei dati patrimoniali effettivi.
- 2.9 Gli oneri derivanti dalle compensazioni dei ricavi siano posti in capo al conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 54 del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC3 di cui all'articolo 39, comma 3, lettera a), del TIT.

Articolo 3 *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni